

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 35

Roma, 22 luglio 2026

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e
territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della
performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2026 –
Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 maggio 2026, n. 58,** concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2026.
- /// **Circolare Inail 18 settembre 2025, n. 48:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2025 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".

◊ **Circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2026."

Premessa

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 maggio 2026, n. 58 ¹ rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza **1° luglio 2026** e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di **euro 20.712,30** e di **euro 38.465,70**.

Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25².

Il riepilogo per gli anni 2017 – 2026 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'Allegato 1.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

1. Lavoratori dell'area dirigenziale³

dal 1° luglio 2026		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 128,22 *
	mensile	euro 3.205,48

*per arrotondamento del valore di euro 128,219

1.1 Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part-time*⁴

dal 1° luglio 2026	
Retribuzione convenzionale oraria	euro 16,03*

*per arrotondamento del valore di euro 16,028 (128,22: 8)

¹ Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 29 maggio 2026 al 28 maggio 2027 – Numero repertorio 67/2026.

² Circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2026".

³ Circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25, paragrafo 1.5.2.

⁴ Circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25, paragrafo 1.5.2.

2. Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita⁵:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e in attività ai fini di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari.

dal 1° luglio 2026		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 69,04*
	mensile	euro 1.726,03**

*per arrotondamento del valore di euro 69,041 (20.712,30: 300)

** per arrotondamento del valore di euro 1.726,025 (20.712,30: 12)

3. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.⁶

dal 1° luglio 2026		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 69,32*
	mensile	euro 1.732,93

* per arrotondamento del valore di euro 69,317

4. Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84⁷

dal 1° luglio 2026	
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili	euro 1.544,28 (euro 128,69 x 12)

⁵ Circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25, paragrafo 1.6.2.

⁶ Circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25, paragrafo 1.6.3.

⁷ Circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25, paragrafo 1.6.4.

5. Retribuzione di ragguglio⁸

dal 1° luglio 2026		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 69,04*
	mensile	euro 1.726,03

*per arrotondamento del valore di euro 69,041

6. Lavoratori parasubordinati⁹

dal 1° luglio 2026	
Minimo e massimo mensile	euro 1.726,03 euro 3.205,48

7. Lavoratori subordinati sportivi¹⁰

Ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁸ Circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25, paragrafo 1.7.

⁹ Circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25, paragrafo 1.8. La base imponibile per il calcolo del premio dovuto per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP, è determinata secondo i criteri previsti per i lavoratori parasubordinati. (cfr Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46 paragrafo F). Nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, si esclude l'obbligo assicurativo Inail in caso di associati e soci che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale posta in essere in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cfr Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 31, paragrafo C).

¹⁰ Circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25, paragrafo 1.9 e Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46. Nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, si esclude l'obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che esercitano attività sportiva in assenza di un contratto di lavoro subordinato (cfr Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 31, paragrafo A).

dal 1° luglio 2026	
Minimo e massimo annuale	euro 20.712,30 – 38.465,70

8. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali¹¹

L'estensione della tutela assicurativa degli alunni e degli studenti all'attività di apprendimento svolta nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, disposta in via sperimentale per gli anni scolastici e per gli anni accademici 2023/2024¹² e 2024/2025¹³, a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026 è stata resa strutturale dall'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90 che ha modificato l'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85¹⁴.

Dal 1° luglio 2026, l'importo del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, è aggiornato in euro 10,64.

Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo del premio per la regolazione dell'anno scolastico 2025/2026, a seguito della rivalutazione disposta dal decreto 11 maggio 2026, n. 58, risulta uguale a euro 10,54 (8/12 di euro 10,49 anticipo 2025/2026 + 4/12 di euro 10,64 anticipo 2026/2027).

L'importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all'Istituto entro il 30 novembre, per l'importo di euro 10,54 per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l'addizionale ex Anmil pari all'1% prevista dall'articolo 181 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

¹¹ Circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45. Istruzione operativa 14 agosto 2025, prot. 8522 e circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25, paragrafo 2.3.

¹² Articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 ottobre 2023, n. 126.

¹³ Articolo 18, comma 4-bis, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, inserito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

¹⁴ Articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109 *Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: "per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025 sono aggiunte le seguenti: "e a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026".*

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2025/2026** e per l'anticipo del premio **2026/2027**.

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2025/2026 regolazione	Anno scolastico 2026/2027 anticipo
		euro 10,54	euro 10,64

9. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)¹⁵

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale¹⁶.

In relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all'inizio dell'anno formativo 2026/2027 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2026, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:

Anno formativo 2026/2027	
Retribuzione minima giornaliera	euro 69,04
Premio speciale unitario annuale	euro 70,96

Pertanto, il premio speciale unitario giornaliero è pari a 0,39 euro (per arrotondamento del valore 0,3942).

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario, ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.

¹⁵ Circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25, paragrafo 2.6.

¹⁶ Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

Ne consegue che l'importo di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornato in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita, è rideterminato in **euro 38,26**, a decorrere dal 1° settembre 2026, data di inizio dell'**anno formativo 2026/2027**.

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori

Allegati: 1